



AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE

Repertorio Generale: 7982/2026 del 16/09/2026
Protocollo: 164850/2026
Titolario/Anno/Fascicolo: 9.11/2020/826
Struttura Organizzativa: SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dirigente: QUITADAMO RAFFAELLA ANTONIA
Oggetto: S.M.R. DI COMPAGNO SIMONE, CON SEDE LEGALE IN VIA MAGENTA N. 202, SESTO SAN GIOVANNI (MI) E INSEDIAMENTO IN VIA DELL'ARTIGIANATO N. 2/B, CARUGATE (MI). RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE ALL'IMPIANTO AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO R.G. 2767/2016 DEL 22/03/2016 RILASCIATO ALL'IMPRESA NEVOLA NUNZIO, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06, VOLTURATO CON PROVVEDIMENTO R.G. 485 DEL 19/01/2021 (SAUR437187, N. CGR MI051003).

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Codice_99552_2026.pdf*

02886412302b4d26f611ffef91f4c2836129d9740db485f4900922bd83ff6b5d

Allegato 1 *S.M.R._AT_RinnovoVarianteNS_firmato.pdf*

1190ef975395b4583e03d88ff727f70134855249ec35893a097c13f53e6a87dc

Allegato 2 *Tav02_Plan_zone_operative_agg_set2026.pdf.p7m*

e2fb2fd3c155b14728fe58e54825763799910d81c0bc49c48d8657dc44efafc3

Allegato 3 *ART_208_Prescrizioni_generali_firmato.pdf*

e357957c6ca4296dad207bc23fe1a28f41037c79b38a3eecbc20e5c67ee7a4fb



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 9.11/2020/826

Oggetto: S.M.R. DI COMPAGNO SIMONE, con sede legale in Via Magenta n. 202, Sesto San Giovanni (MI) e insediamento in Via dell'Artigianato n. 2/B, Carugate (MI). Rinnovo con variante non sostanziale all'impianto autorizzato con provvedimento R.G. 2767/2016 del 22/03/2016 rilasciato all'impresa Nevola Nunzio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, volturato con provvedimento R.G. 485 del 19/01/2021 (SAUR437187, n. CGR MI051003).

LA DIRETTRICE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che:

- in data 25/09/2025 (prot. n. 173667) l'Impresa S.M.R. DI COMPAGNO SIMONE, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) - Via Magenta n. 202, e insediamento produttivo in Carugate (MI) - Via dell'Artigianato n. 2/B, ha presentato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, istanza (SAUR437187) di rinnovo con variante non sostanziale all'impianto autorizzato con provvedimento R.G. 2767/2016 del 22/03/2016, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- con nota del 31/07/2026 (prot. n. 141640) la suddetta istanza è stata perfezionata;
- in data 3/08/2026 (prot. n. 143113) è stato avviato il procedimento;

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

PRESO ATTO degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui all'allegato "*Risultanze dell'istruttoria*" del Servizio coordinamento tecnico rifiuti e degli elementi di diritto di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06, che disciplina le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'Impresa è titolare:
 - dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 2767/2016 del 22/03/2016 ad oggetto: "*Nevola Nunzio con sede legale in Brugherio (MB) - Via Manin n. 91. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti da ubicare nel Comune di Carugate (MI), Via dell'Artigianato n. 2/B, nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), di deposito preliminare (D15) e di recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi. Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*";
 - dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 485 del 19/01/2021 ad oggetto: "*Voltura dell'autorizzazione R.G. n. 2767/2016 del 22/03/2016 all'esercizio dell'impianto sito nel Comune di Carugate (MI), Via dell'Artigianato n. 2/B da Nevola Nunzio a S.M.R. di Compagno Simone. Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*".
- l'impresa in considerazione della scadenza dell'autorizzazione fissata il 22/03/2026, ha presentato istanza di rinnovo con contestuale variante non sostanziale di cui trattasi;
- sono state acquisite le seguenti integrazioni documentali pervenute in data 18/02/2026 (prot. n. 32485) e 8/09/2026 (prot. n. 1159876);
- nell'ambito del procedimento non sono pervenuti pareri;

- non è stato acquisito il parere di A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);

VERIFICATO che l'Impresa ha provveduto, in data 16/09/2025, al versamento dell'acconto degli oneri istruttori dovuti, pari a 2.000,00 euro (ricevuta del versamento pervenuta il 25/09/2025 prot. n. 173667) e al saldo degli oneri pari a 1.588,00 euro in data 18/02/2026 (prot. 0032485 del 18/02/2026);

DATO ATTO CHE l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa S.M.R. DI COMPAGNO SIMONE deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960, è quantificato, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, in € 27.324,17.= calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 4.362,51.= (247 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 1.766,28.= (9 mc x € 176,62);
- recupero (R4, R12) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 1.771 t/anno, pari a € 21.195,38.;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta:

- autorizzabile con le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e nelle "Risultanze dell'istruttoria" del Settore Rifiuti e Bonifiche - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 9/09/2026 (prot. n. 160833) che unito al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), e il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa S.M.R. DI COMPAGNO SIMONE con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) - Via Magenta n. 202, e insediamento produttivo in Carugate (MI) - Via dell'Artigianato n. 2/B, il rinnovo con variante non sostanziale dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 2767/2016 del 22/03/2016, alle condizioni e prescrizioni riportate nelle:

- *"Risultanze dell'istruttoria"* del Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 9/09/2026 (prot. n. 160833);

ed alla configurazione di cui agli elaborati grafici:

- *" Tavola 02 "Planimetria Generale con disposizione zone operative", agg. settembre 2026"*

che unitamente:

- all'allegato estratto del provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 (prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1) contenente le prescrizioni generali e riferimenti normativi;

costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ed alle ulteriori condizioni e prescrizioni come di seguito riportate:

1. durata decennale dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006 con scadenza in data **22/03/2036**;

2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno **180 (centottanta)** giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;

3. il rinnovo del contratto di affitto/locazione finanziaria dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza, pena la decadenza del presente provvedimento, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento;

4. l'Impresa deve trasmettere, **entro 30 giorni** dalla notifica della presente autorizzazione, nuova garanzia finanziaria, determinata in **€27.324,17.=**, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale pari a quella dell'autorizzazione (dieci anni) più uno, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche da versarsi sul conto avente il seguente IBAN: IT50V0306901775000099700235, riportando nella causale: "RG dell'autorizzazione - Nome della ditta sede legale ed insediamento - Reale Cauzione"; il beneficiario della garanzia deve risultare essere la Città metropolitana di Milano con sede in Milano - Via Vivaio, 1 e Codice Fiscale e Numero Partita IVA P.IVA 08911820960;

5. l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;

6. la mancata presentazione della garanzia finanziaria, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla D.G.R. 19461/2004, comporta la revoca del presente provvedimento, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento;

7. l'impresa deve acquisire e trasmettere entro 90 gg dalla notifica del presente provvedimento, le Certificazioni ai sensi dei Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013, pena la decadenza dell'operazione di recupero R4 per i rifiuti rientranti in tali Regolamenti;

8. l'Impresa deve trasmettere, entro 30 gg dalla notifica del presente provvedimento il "Piano operativo di gestione e controllo End of Waste" aggiornato ai contenuti del presente provvedimento;

9. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

10. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

PRECISA CHE

resta a cura del soggetto autorizzato la verifica del rispetto della normativa in materia di prevenzione incendio, non rientrando nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

INFORMA CHE

1) per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5. "*Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio*" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

2) il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza e viene trasmesso:

- per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:
- Impresa S.M.R. DI COMPAGNO SIMONE (assiecosrl@legalmail.it; simone.compagno@legalmail.it);
- Comune di Carugate (comune.carugate@legalmail.it);
- A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano (dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01250775681607

€1,00: 01220471173451, 01220471173440, 01220471173439

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Antonella Perosa

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la rase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
4. **D.d.g. 36/1998** "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
5. **Decisione 2014/955/UE** "Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE";
6. **D.g.r. 10161/2002** "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai "Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
8. **D.g.r. 19461/2004** "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
9. **D.g.r. 8882/2002** "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** "Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale";
10. **D.d.g. 6907/2011** "Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

- 48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
- 49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

- 50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

- 51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

- 52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
- 53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

- 54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

- 55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

- 56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.

Fascicolo fasc. 9.11/2020/826

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: S.M.R. DI COMPAGNO SIMONE, con sede legale in Via Magenta n. 202, Sesto San Giovanni (MI) e insediamento produttivo in Via dell'Artigianato n. 2/B, Carugate (MI). Rinnovo con variante non sostanziale del provvedimento R.G. 2767/2016 del 22/03/2016 rilasciato all'impresa Nevola Nunzio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, volturato con provvedimento R.G. 485 del 19/01/2021.

1. ANAGRAFICA

N. Catasto Georeferenziato Rifiuti (n. CGR)	MI051003
CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR437187
RAGIONE SOCIALE	S.M.R. DI COMPAGNO SIMONE
P.IVA	11336860967
SEDE LEGALE	Via Magenta n. 202, Sesto San Giovanni (MI)
SEDE OPERATIVA	Via dell'Artigianato n. 2/B, Carugate (MI)
CODICE ATECO	38.32.1

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	n. 8
Mappale	n. 200, sub 4
coordinate UTM32 WGS84 x	525840
coordinate UTM32 WGS84 y	5044325
Via	Via dell'Artigianato n. 2/B
Comune	Carugate
Provincia	(MI)
Tipologia autorizzazione	☐ Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione AIA) ☒ art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ☐ art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001)

	☐ art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	☐ Nuovo impianto X Rinnovo X Modifica
Scadenza autorizzazione:	22/03/2036
Attività/processi	X Recupero (R12, R4) X End of Waste “caso per caso” (R4) X D15 X R13
Orario di lavoro	L'impianto sarà attivo 250 giorni/anno, su un unico turno di lavoro diurno di 10 ore dal lunedì al venerdì e 8 ore/giorno il sabato saltuariamente, in funzione delle esigenze di lavoro.

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 25/09/2025 prot. n. 173667, perfezionata in data 31/07/2026 (prot. n. 141640);
3.2 Avvio del procedimento in data 3/08/2026 (prot. n. 143113);
3.3 Sono state acquisite integrazioni in data: 18/02/2026 (prot. n. 32485), 8/09/2026 (prot. n. 159876).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie totale di mq 240 circa ed interessa il mappale n. 200, foglio n. 8 del Comune di Carugate.

Come previsto dalla tavola “PR01 – Azzonamento di Piano” del Piano delle Regole del PGT vigente del Comune di Carugate, l'area su cui ricade l'impianto è "Zone produttive artigianali e industriali esistenti" e la stessa non risulta sottoposta a vincoli. L'area dell'impianto è una porzione di un più ampio condominio industriale. L'impianto risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella *Tavola 02 “Planimetria Generale con disposizione zone operative”*, agg. settembre 2026.

L'attività di gestione rifiuti è relativa a:

- raccolta e trattamento di rifiuti derivanti da cicli di post-produzione attraverso operazioni di cernita, messa in sicurezza e riduzione volumetrica e successivo recupero delle frazioni valorizzabili.

5.1 Il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti:

- 5.1.1** aggiornamento delle operazioni di recupero R4 a quanto previsto in materia di EoW “caso per caso”;
- 5.1.2** inserimento dei seguenti codici EER in ingresso (150101, 150107, 170201, 200101, 200138), sui quali effettuare l'operazione di recupero R13;
- 5.1.3** inserimento dell'operazione di recupero R4 sui codici EER 170403, 170404, 170406, con produzione di EoW caso per caso;
- 5.1.4** inserimento di nuovi codici EER decadenti dalle attività di trattamento e dell'operazione di recupero R13 e/o D15 su tutti gli EER decadenti;
- 5.1.5** modifica dell'operazione R4, i cui quantitativi possono essere gestiti anche come operazione R12, senza modifica dei quantitativi massimi autorizzati;

- 5.1.6** incremento, entro la soglia del 10%, dei rifiuti in ingresso sottoposti all'operazione di messa in riserva R13;
- 5.1.7** aggiornamento del layout planimetrico.

Descrizione sintetica delle operazioni e delle tipologie dei rifiuti trattati

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente (R13) e da sottoporre a recupero (R12 e R4) presso il sito medesimo, o impianti terzi, principalmente rappresentati da metalli e rottami metallici. Si prevede l'ottenimento di End of Waste conformi a 333/2011 – 715/2013 e l'ottenimento di End of Waste “caso per caso” sulla base delle linee guida “Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/06”, delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 23/02/2022 (Linee Guida SNPA 41/22) descritte nel capito 6.1 del presente Allegato tecnico.

Il progetto non prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera

L'attività di recupero di rifiuti non pericolosi viene esercitata esclusivamente all'interno del capannone, non è pertanto soggetta ad autorizzazione allo scarico, non rilevando la presenza di superfici scolanti soggette al R.R. 24 marzo 2006, n. 4.

Per lo svolgimento dell'attività la ditta utilizza la seguente attrezzatura:

- pesa;
- semovente munito di polipo;
- pelacavi;
- strumento per il controllo radiometrico: Ludlum M3000 – Rateometro, S/N 25019693 e Ludlum M44-10 – Sonda a scintillazione, PR 395108;
- cassoni scarrabili;
- attrezzatura minuta di vario genere (es, martelli, pinze, cacciaviti, cesoia manuale, ecc).

5.2 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

5.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso: 247 mc;

- derivanti dall'attività di trattamento:

5.2.2 messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 9 mc;

5.2.3 EoW in attesa di certificazione (R13): 20 mc;

5.3 i quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a:

R4/R12: 1.558 t/a pari a 5,40 t/g

R12: 213 t/a pari a 0,84 t/g

5.4 il Volume massimo di tutti i materiali End Of Waste che è possibile detenere presso il sito prima della loro cessione a terzi è pari a 20 mc, può essere mantenuto in impianto per una durata non superiore a 1 anno, oltre la quale tutti i materiali End of Waste prodotti a seguito del rilascio della presente autorizzazione, se non ceduti a terzi per l'utilizzo, perdono le caratteristiche che ne consentano la cessazione della qualifica di rifiuto e sono pertanto da considerarsi nuovamente rifiuti;

5.5 sono definiti i seguenti lotti EoW caso per caso:

“End of Waste per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO”: lotto di max 20 mc con scadenza dalla stesura delle dichiarazioni di conformità pari a 1 anno;

5.6 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice EER	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni		
			R13	R12	R4
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	I, T	X	X	
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	I, T	X	X	
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	I, T	X	X	
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	I, T	X	X	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	I, T	X	X	
120113	Rifiuti di saldatura	I, T	X	X	
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	I, T	X	X	
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai rifiuti metallici)	I, T	X	X	
150101	Imballaggi di carta e cartone	I	X		
150102	Imballaggi in plastica	I, T	X	X	
150103	imballaggi in legno	I, T	X	X	
150105	imballaggi in materiali compositi	I	X		
150106	imballaggi in materiali misti	I, T	X	X	
150107	Imballaggi di vetro	I	X		
160117	metalli ferrosi	I, T	X	X	
160118	metalli non ferrosi	I, T	X	X	
160119	plastica	I, T	X	X	
160122	Componenti non specificati altrimenti (limitatamente ai rottami ferrosi)	I, T	X	X	
170201	Legno	I	X		
170202	vetro	I, T	X	X	
170203	plastica	I, T	X	X	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	I, T	X	X	
191202	metalli ferrosi	I, T	X *	X	
191203	metalli non ferrosi	I, T	X *	X	
191204	plastica e gomma	I, T	X *	X	
200101	Carta e cartone	I	X		
200102	vetro	I, T	X	X	
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	I	X		
200139	plastica	I, T	X	X	
EoW ai sensi dei Regolamenti Comunitari 333/2011 e 715/2013					
150104	imballaggi metallici	I, T	X	X	X
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 (limitatamente ad apparecchiature non rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 49/2014)	I, T	X	X	X
160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	I, T	X	X	X
170401	rame, bronzo, ottone	I, T	X	X	X
170402	alluminio	I, T	X	X	X
170405	ferro e acciaio	I, T	X	X	X
170407	metalli misti	I, T	X	X	X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	I, T	X	X	X
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135 (limitatamente ad apparecchiature non rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 49/2014)	I, T	X	X	X
200140	metallo	I, T	X	X	X

Codice EER	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni		
			R13	R12	R4
End of Waste “caso per caso” (Tipologia 3.2 D.m. 5/02/1998)					
170403	piombo	I, T	X	X	X
170404	zinco	I, T	X	X	X
170406	stagno	I, T	X	X	X

*R13 preliminare all'operazione Rx presso l'impianto

6. END OF WASTE

6.1 Presso l'Impianto si ottengono End of Waste “caso per caso”.

Con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della specifica casistica di cui alla Tabella 4.3 delle “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006”. Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22- Linee Guida SNPA 41/22 ed alla DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021, recante - “Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso”

Tipo	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	EER: DM e tipologia di riferimento EER: 170403, 170404 e 170406 – DM 5/02/98 – Tipologia 3.2 <u>Dichiarazione di Conformità su modello all'allegato B del DDS di regione Lombardia 12584 del 23/09/2021 ed eventuali smi</u>

R4 End of Waste “caso per caso”: EER 170403, 170404 e 170406

DM 05/02/98, allegati 1, Suballegato 1 – Tipologia 3.2 : rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe 170403, 170404 e 170406

Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione

Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <2% in peso;

PCB e PCT <25 ppb;

inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;

solventi organici <0,1% in peso;

polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Caratteristiche delle EoW e/o dei prodotti ottenuti: materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.

6.2 Presso l'impianto si ottengono End of Waste ai sensi dei Regolamenti Comunitari 333/2011 e 715/2013.

R4: il processo di recupero consiste in una preliminare attività di selezione/cernita, volta ad eliminare eventuali impurità ed espletata con l'ausilio dei mezzi in dotazione della ditta e nell'eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti tramite le attrezzature in dotazione della ditta;

7. ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO

R13 – messa in riserva

Deposito di rifiuti prima delle attività di recupero da effettuare presso l'impianto stesso.

R12 - operazione pre-trattamento

L'operazione preliminare (R12) precedente al recupero, consiste in un'attività di pre-trattamento, a cui vengono sottoposti i rifiuti destinati al recupero, dopo essere stati preliminarmente stoccati in R13.

L'attività consiste nell'effettuare delle preliminari operazioni di separazione, cernita e/o adeguamento volumetrico tramite le attrezzature in dotazione della ditta, al fine della separazione di eventuali frazioni estranee;

8. MISCELAZIONI

Presso l'Impianto non si effettuano miscele.

9. RIFIUTI PRODOTTI

l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice EER	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni	
			R13	D15
150101	Imballaggi di carta e cartone	D	X	
150102	Imballaggi di plastica	D	X	
150103	Imballaggi di legno	D	X	
150104	Imballaggi metallici	D	X	
150105	Imballaggi compositi	D	X	
150106	Imballaggi di materiali misti	D	X	
150107	Imballaggi di vetro	D	X	
150109	Imballaggi di materia tessile	D	X	
191201	Carta e cartone	D	X	X
191202	Metalli ferrosi	D	X	X
191203	Metalli non ferrosi	D	X	X
191204	Plastica e gomma	D	X	X
191205	Vetro	D	X	X

Codice EER	Descrizione	Area di stoccaggio	Operazioni	
			R13	D15
191207	limatura e trucioli di materiali plastici Legno, diverso da quello di cui alla voce 191206	D	X	X
191208	Prodotti tessili	D	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	D	X	X

Si precisa che i rifiuti decadenti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

10. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

10.1 l'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata a:

- 10.1.1** corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto approvato ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 10.1.2** aggiornamento della procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 10.1.3** aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 10.1.4** aggiornamento del documento dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 10.03.1998 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. n. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;

10.2 verificare, prima della ricezione dei rifiuti, l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- a)** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- b)** per i rifiuti con codice EER a specchio, verifica dell'accettabilità del rifiuto in impianto mediante acquisizione di specifica certificazione analitica e/o di classificazione del rifiuto dal produttore/detentore oppure svolgendo specifica analisi su un campione rappresentativo del rifiuto fornito dal produttore/detentore stesso. Sia le analisi che le certificazioni di cui sopra vengono acquisite prima della ricezione del rifiuto in impianto e per lotti/partite omogenei di materiali;
- c)** per i rifiuti in ingresso a matrice inerte, e limitatamente ai rifiuti aventi codice a specchio, deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovrà inoltre essere attivato quanto previsto dalla legge 257/1992 e dall'art. 256, comma 5, del D.Lgs. 81/08 smi presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento. Inoltre gli stessi devono essere stoccati

separatamente dai restanti rifiuti e deve essere prevista idonea copertura di protezione dalle acque meteoriche, al fine di evitare la dispersione di eventuali sostanze contenute nei rifiuti;

- 10.3** le verifiche analitiche/documentali di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 10.4** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio (R13) e recupero (R4 e R12) deve essere accertato che il codice EER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 10.5** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano, entro e non oltre 24 ore trasmettendo copia del formulario di identificazione;
- 10.6** i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- 10.7** l'impianto deve eseguire la pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita;
- 10.8** le attrezzature di lavoro messe a disposizione devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, come previsto dal comma 1 dell'art. 70 "Requisiti di sicurezza" del D.Lgs. 81/2008;
- 10.9** per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo 152/06, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 10.10** la gestione, registrazione, movimentazione, lavorazione, dei rifiuti e delle EoW/EoW caso per caso prodotte deve essere effettuata da personale adeguatamente informato, formato ed addestrato ai sensi della normativa vigente di riferimento;
- 10.11** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R4) di rifiuti non pericolosi ivi compreso il deposito delle EoW, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria *Tavola 02 "Planimetria Generale con disposizione zone operative"*, agg. settembre 2026, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee e le EoW per lotto;
- 10.12** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 10.13** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e il trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;

10.14 le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti:

- a) devono essere protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, dovrà essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che andranno successivamente trattate nel caso siano contaminate;
- b) soggette a dispersione eolica, devono essere dotate di adeguato sistema di copertura o provviste di nebulizzazione tali da evitare la dispersione degli stessi;

10.15 presso l'impianto deve essere garantita un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature sulla viabilità interna, in ingresso e in uscita nonché sulle aree di stoccaggio e trattamento al fine di evitare incidenti;

10.16 la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;

10.17 le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

10.18 l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

- 10.18.1** certificato originale in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- 10.18.2** certificato originale in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
- 10.18.3** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
- 10.18.4** le norme tecniche di settore (UNI e EURO) per le EoW ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;
- 10.18.5** dichiarazione di conformità delle EoW prodotte;
- 10.18.6** documentazione attestante gli adempimenti previsti in materia di Reach e CLP;

10.19 EoW caso per caso:

- 10.19.1** ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del D.Lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;
- 10.19.2** le revisioni dei documenti inerenti la produzione di EoW caso per caso, allegati al provvedimento autorizzativo, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;
- 10.19.3** i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso;
- 10.19.4** la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della Dichiarazione di Conformità redatta ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 28/12/2000, n. 445 che deve contenere tutte le informazioni minime previste dal modello di cui all'Allegato B al DDS 12584 del 23/09/2021;

CONTROLLO RADIOMETRICO

- 10.20** l'azienda è tenuta al rispetto delle modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica stabilite dalla normativa tecnica vigente (in particolare norma UNI 10897);
- 10.21** fermi restando gli obblighi di comunicazione in caso di ritrovamento stabiliti dal D.Lgs. 101/2020 sm.i., in particolare dall'art. 45 c.2, l'Azienda deve inoltrare almeno all'ARPA, territorialmente competente, un consuntivo periodico annuale dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Tale obbligo decade nel caso in cui nel corso dell'anno non vi sia stato alcun ritrovamento;
- 10.22** nei casi in cui è possibile procedere con l'allontanamento senza vincoli di materiale contaminato che rispetti le previsioni dell'art. 204 del D.Lgs. 101/2020, il soggetto che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto ed agli organi di vigilanza competenti per territorio l'allontanamento del materiale che soddisfa le condizioni di esenzione. Tali comunicazioni preventive, nei casi di allontanamento di materiale contenente radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, siano inviate all'ARPA, al territorialmente competente, con un anticipo di almeno 30 giorni;
- 10.23** la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto di Radioprotezione di II o III grado (figura professionale di cui all'art. 129 D.Lgs. 101/2020 s.m.i.). Le procedure devono descrivere sia la modalità di esecuzione della sorveglianza che la modalità di gestione di eventuali ritrovamenti;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 10.24** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (EER 120104) possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio); il Gestore deve operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 10.25** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;
- 10.26** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve avvenire nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 10.27** **EoW Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013:**
- 10.27.1** la Società potrà produrre End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 10.27.2** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- 10.27.3** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;

10.27.4 ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopracitati Regolamenti comunitari;

10.28 EoW caso per caso: ogni partita di rottami metallici, non assoggettati ai Regolamenti Comunitari (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW.) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;

VARIE

10.29 l'impianto può accettare rifiuti urbani ma, nel caso di rifiuti urbani di origine domestica conferiti da soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, dovrà comunicare al Comune di residenza di ogni singolo utente da cui ha ritirato rifiuti, le quantità complessive conferite da cittadini di tale comune in un anno, suddivise per tipologia di rifiuto in base ai codici EER, al fine di consentire alla municipalità di ottemperare a quanto previsto dall'art. 189 comma 3 del d.lgs. 152/06, in merito alla comunicazione annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dei dati relativi alla raccolta differenziata;

10.30 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

10.31 lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili ad oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 95/92;

10.32 per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

10.33 l'azienda dovrà dar seguito agli adempimenti previsti dai Regolamenti Reach e CLP documentandoli e tenendoli a disposizione presso l'insediamento degli Enti di controllo;

10.34 le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

10.35 deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

10.36 il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non deve superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;

10.37 al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione devono essere adottate, da parte del gestore dell'impianto, adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo.

11. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

11.1 si ricorda, relativamente alla sorveglianza radiometrica:

11.1.1 l'azienda è tenuta al rispetto delle condizioni e modalità di esecuzione della sorveglianza stabilite dal D.Lgs. 101/2020 s.m.i. (in particolare art. 72 e allegato XIX);

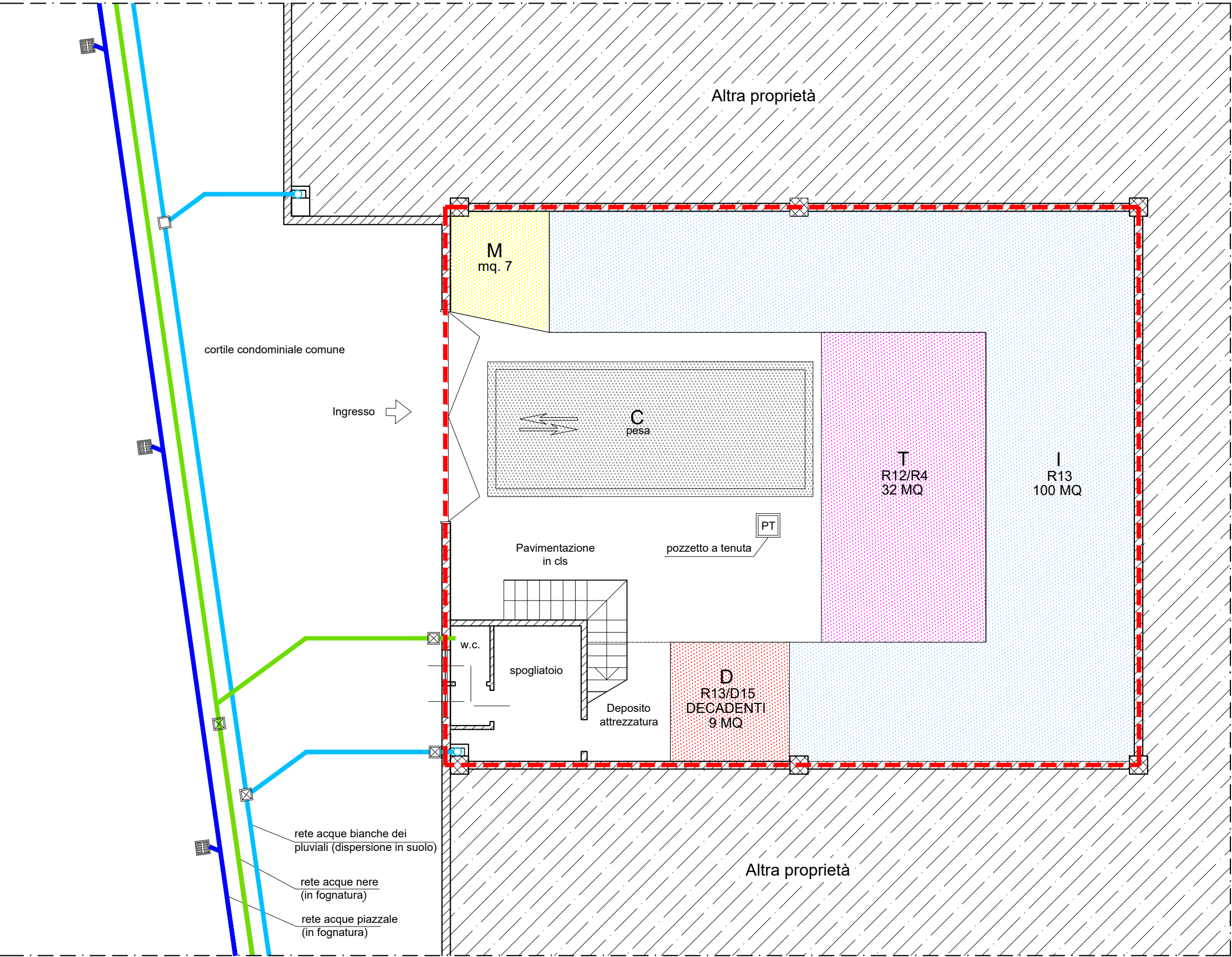
- 11.1.2** quale utile strumento, il documento SNPA 51/2024 “Linee guida sulle attività delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente in materia di sorveglianza radiometrica” reperibili sul portale www.snpambiente.it;
- 11.2** l'allegato estratto del provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1 contenente le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare, unito all'autorizzazione.

LA RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

La Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Antonella Perosa

PLANIMETRIA GENERALE
Scala 1:100



PIANTA SOPPALCO
Scala 1:100

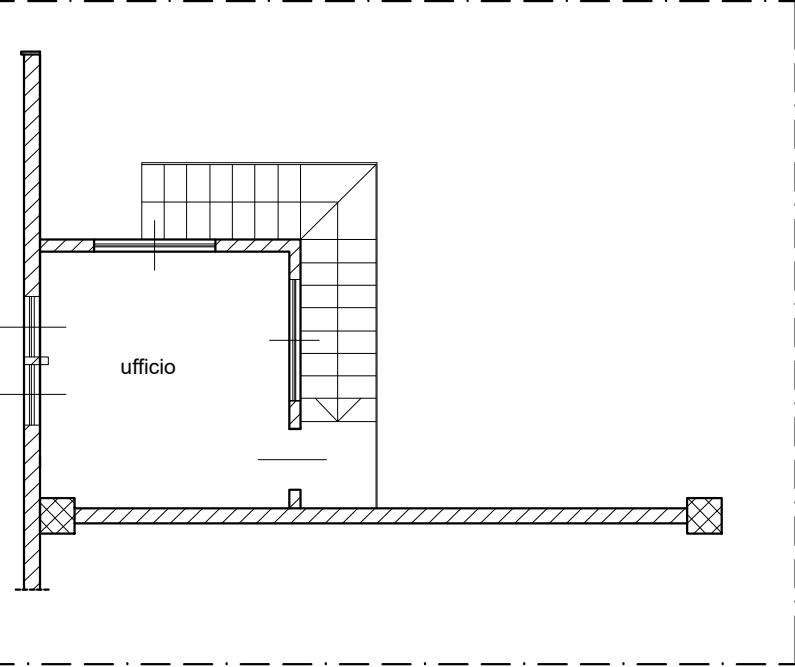


TABELLA RIEPILOGATIVA

ZONA	UBICAZIONE	OPERAZIONE	SUP.	POTENZIALITA' DI DEPOSITO		RIFIUTI TRATTATI / STOCCATI
			mq	mc	t	
I	Capannone	R13	100	247	300	120101 120102 120103 120104 120105 120113 120121 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 160117 160118 160119 160122 160214 160216 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170904 191202 191203 191204 200101 200102 200136 200138 200139 200140
T	Capannone	R4/R12	32	//	//	120101 120102 120103 120104 120105 120113 120121 120199 150102 150103 150104 150106 160117 160118 160119 160122 160214 160216 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170904 191202 191203 191204 200102 200136 200139 200140
M	Capannone	Stoccaggio	7	20	20	E.o.W. ai sensi del Reg.UE 333/2011, Reg.UE 715/2013 e/o E.o.W. Rifiuti in attesa di certificazione Deposito materie con qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i
D	Capannone	R13/D15	9	9	15	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191212
C	Capannone	//	28	Settore di conferimento		

LEGENDA

- PERIMETRO IMPIANTO OGGETTO DI RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006
- VIABILITA'
- PT

POZZETTO A TENUTA



ASSIECO S.r.l. Società Unipersonale
Via Montegrappa, 27/a - 24060 ROGNO (BG)
Cap. Soc. 10.000 i.v. - REA n. 334809
P.IVA - C.F. - Reg. Impr. BG: 02925170165
stoccaggio@assieco.it - www.assieco.it
Tel. 035.4340056 - Fax. 035.4340057
pec: assiecosrl@legalmail.it

Studio Tecnico Arch. Dario Poetini
Via San. Francesco n.3 - 25050 - Rodengo Saiano (BS)

COMUNE CARUGATE PROVINCIA DI MILANO

TAV. 02	PLANIMETRIA GENERALE CON DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE	SCALA 1/100	DATA: SETTEMBRE 2025
			AGG.: SETTEMBRE 2026

PROGETTO

OGGETTO

RICHIESTA RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL' ART. 208 DEL D.LGS N°152 DEL 03/04/06 E S.M.I.

COMMITTENTE

S.M.R. DI COMPAGNO SIMONE
Sede legale: Via Magenta, 202 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Ins. prod.; Via dell'Artigianato, 2/B - 20061 Carugate (MI)

LA DITTA

(documento firmato digitalmente)

IL TECNICO

(documento firmato digitalmente)